

**Christian Floris – Dottore Commercialista Revisore Legale**

**Via Grazia Deledda 39 - Cagliari (CA)**

**COMUNE DI SUELLI**

**(Provincia Sud Sardegna)**

**OGGETTO: PARERE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  
ANNO 2023.**

Il dottor Christian Floris, dottore commercialista in Cagliari, con studio in via Grazia Deledda 39, in qualità di Revisore Unico del Comune di Suelli

- Ricevuta via pec datata 19.12.2023 la proposta di cui all'oggetto;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2023 di approvazione del rendiconto di gestione 2022;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2023 di approvazione del DUP;
- Vista la relazione tecnico-finanziaria sul contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023;
- Vista l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 con delibera GC n. 43/2023;
- Preso atto che è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, c. 8, lett. a) del DLgs 33/2013;

- Preso atto del disposto dell'art. 1, c. 236, della L. 208/2015 che sancisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...) non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2015";
- Visto parimenti il disposto dell'art. 23, c. 2 del DLgs 75/2017;
- Visto il Regolamento di Contabilità e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Visto il CCNL di riferimento datato 21.5.2018, in particolare l'art. 67, cc. 1 e 3 ai sensi del quale "a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017";
- Visti gli artt. 48 e 239 del T.U.E.L.;
- Vista la circolare del MEF n. 25/2012;
- Visto l'art. 31 del già citato CCNL del 22.1.2004 che disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente suddividendo tali risorse nelle due tipologie "stabili" e variabili";
- Richiamato l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/01, il quale testualmente dispone che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione" e che "nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate";

- Richiamato, inoltre, il parere dell'ARAN del 30.3.2012 il quale precisa che "le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL del 1.4.1999 (...) possono essere finanziate esclusivamente con le risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 31, c. 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004";
- Dato atto che, al momento della costituzione del fondo contrattazione decentrata di parte fissa, il Comune, al momento della costituzione, non versava in situazioni deficitarie ed era in possesso delle condizioni economiche finanziarie previste dall'art. 8 CCNL 2008;
- Esaminato il seguente prospetto, già inserito nel consuntivo 2022, che attesta il contenimento delle spese del personale all'interno della media del triennio 2011/2013, così come disposto dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006:
- Preso atto che il fondo del 2023, nelle sue risorse stabili e variabili, risulta costituito nel seguente modo:

<b>IPOTESI PIANO UTILIZZO FONDO 2023</b>	
	<b>ANNO 2023</b>
<b>TOTALE FONDO STABILE</b>	€ 41.322,69
<b>TOTALE FONDO VARIABILE</b>	€ 9.183,18
<b>TOTALE FONDO ANNO</b>	€ 50.505,87
da cui sottrarre:	
<b>TOTALE UTILIZZO DI PARTE STABILE (Progressioni, Ind. Comparto e altro).</b>	
Progressioni	€ 10.915,48
Indennità di comparto	€ 4.902,60
Riduzione fondo per incremento Fondo posizioni organizzative di Elevata Qualificazione	€ 3.448,42
<b>FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE</b>	€ 31.239,37
<b>UTILIZZO DI PARTE VARIABILE DA SOTTRARRE:</b>	
Indennità Condizioni di lavoro	€ 1.125,00
Indennità Specifiche Responsabilità	€ 500,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge art 68, comma 2, lett. g) – incentivi funzioni tecniche	€ 0,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge art 68, comma 2, lett. g) – recupero evasione ICI	€ 1.000,00
Differenziali Stipendiali	€ 700,00
Fondo lavoro straordinario	€ 1.247,79
Premi collegati alla performance	€ 26.666,58
<b>SALDO</b>	€ 0,00

- Dato atto che il principio di copertura delle destinazioni del fondo delle risorse decentrate del personale viene rispettato, in quanto le relative coperture sono comprese nel limite delle risorse decentrate del Comune, secondo l'art. 23 del DLgs 75/2017 che recita: "L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (...). Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- Ritenuto che tale incremento sia avvenuto nel rispetto delle compatibilità finanziarie e dei vincoli di bilancio e che il bilancio di previsione preveda la necessaria copertura finanziaria;
- Verificato, infine, che il Comune di Suelli non versa in condizioni di squilibrio finanziario ed è in possesso delle condizioni economico-finanziarie previste dall'art. 8 del CCNL del 28.2.2008 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- Accertato il rispetto degli adempimenti e delle procedure sullo svolgimento della contrattazione decentrata, nonché l'osservanza degli obblighi di pubblicizzazione e trasparenza previsto dall'art. 11 cc. 6 e 8 del DLgs 150/09;
- Visto l'attestato di copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla compatibilità finanziaria relativa alla costituzione del fondo contrattazione decentrata di parte fissa e variabile per l'esercizio 2023;

Il Revisore raccomanda, infine e in particolare, di vigilare sulla permanenza nel tempo e sul rispetto delle condizioni di stabilità, che assicurino la destinazione delle risorse incrementative al fondo per la contrattazione decentrata, relative alle progressioni orizzontali del personale dipendente.

Cagliari, lì 19.12.2023

**Il Revisore dei Conti**

**Dott. Christian Floris**  
(f.to digitalmente)

